



MOZIONE n. 1553 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 2019

OGGETTO: In merito alla valorizzazione del dottorato di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
- la legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo);
- la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Premesso che:

- il dottorato di ricerca è un titolo accademico dell'istruzione superiore corrispondente al massimo grado di istruzione universitaria ottenibile, fa parte del terzo ciclo della Formazione Superiore e ha l'obiettivo di preparare alla metodologia per la ricerca scientifica avanzata, prevedendo tra l'altro stage all'estero, frequenza di laboratori di ricerca e una durata di almeno tre anni;
- da tempo è in corso una riflessione in merito alla necessità di una maggior considerazione per i dottori e le dottoresse di ricerca, categoria fondamentale per la crescita scientifica, culturale ed economica dell'intero paese, nei processi di selezione di personale, soprattutto per quanto concerne la pubblica amministrazione.

Tenuto conto che:

- con la legge 127/1997, al comma 111 dell'articolo 17, il legislatore nazionale era già intervenuto per segnalare la necessità di "tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione" nelle norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego;
- successivamente, anche la legge 210/1998, al comma 7 dell'articolo 4, ha previsto "la valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria" da determinare "con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati".

Rilevato che:

- è soltanto con la legge 124/2015, che si evidenzia, all'articolo 17, comma 1, lettera f), per quanto attiene al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, "l'importanza della valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni";
- mentre con il successivo d.lgs. 75/2017, attuativo della medesima legge delega 124/2015, sono state introdotte alcune innovazioni, prevedendo la possibilità che il dottorato venga richiesto come requisito di partecipazione ai concorsi per specifici profili o livelli d'inquadramento e che il titolo di dottorato di ricerca debba essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

Dato atto che da tempo alcune rappresentanze del mondo dei dottorati di ricerca si sono fatte carico di sollecitare le istituzioni pubbliche sull'argomento in oggetto, tra le quali, in particolare, l'Associazione Dottorandi Italiana (ADI) che

è arrivata a proporre alcune misure che prevedono di valutare il titolo di dottorato, nelle selezioni di personale della pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto già disposto per la valutazione dei titoli di accesso, attribuendogli un punteggio non inferiore ai 180 crediti formativi universitari (cfu), secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati), rispetto agli altri titoli rilevanti ai fini della procedura concorsuale;

Preso atto che la Regione Toscana ha comunque già intrapreso alcune iniziative volte a valorizzare l'ingresso nel mercato del lavoro dei laureati con dottorato di ricerca come, ad esempio, inserendoli tra i beneficiari delle misure per il sostegno all'occupazione contenute nell'avviso per contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione (a valere sul Por Fse 2014-2020), di cui al decreto dirigenziale 27 luglio 2018, n. 13481 come modificato con decreto 2 ottobre 2018, n. 15453;

Considerato che nonostante i provvedimenti degli ultimi anni, a partire dalla sopracitata legge 7 agosto 2015, n. 124, (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), c.d. "legge Madia", possano essere considerati un primo importante segnale di apertura sul tema in discussione, non si è riscontrata l'auspicata coerenza delle previsioni introdotte;

Ritenuto che sia pertanto opportuno attivarsi per valutare le possibili iniziative da mettere in atto al fine di valorizzare l'ingresso di competenze altamente specializzate e qualificate all'interno della Regione Toscana, delle società controllate e degli enti strumentali, ai sensi di quanto previsto dal citato d.lgs. 75/2017;

Impegna
la Giunta regionale

data la centralità del ruolo del personale nella realizzazione delle politiche e dei servizi erogati dall'amministrazione pubblica, a valutare tutte le azioni possibili in grado di sostenere l'ingresso di personale altamente specializzato e qualificato che, proprio in virtù del proprio percorso di studi, possa contribuire a migliorare la qualità della dotazione organica della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani